

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gaia Golia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni, si è riunito il 21.4.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO SPALLETTA (all'epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIMONE BALDASSARRE SIVIERI (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 10746/975 pf 16-17 GC/GP/ac del 31.3.2017).

(203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO SPALLETTA (all'epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIMONE BALDASSARRE SIVIERI (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), ANDREA CACOPARDO (Revisore Unico della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 10745/992 pf 16-17 GC/GP/ac del 31.3.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con due distinti atti, entrambi datati 31 marzo 2017, prot. 10745/992 pf 16-17/GC/GP/ac e prot. 10746/975 pf 16-17/GC/GP/ac, ha deferito a questo Tribunale: 1°) con il primo atto, i Sigg.ri Filippo Spalletta, Presidente del Consiglio d'amministrazione della Società SS Maceratese Srl e Simone Baldassarre Sivieri, Amministratore delegato della Società SS Maceratese Srl, per rispondere entrambi della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all'art. 85 lettera c paragrafo IV NOIF, a motivo del mancato pagamento entro il 16 febbraio 2017 degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento di detti emolumenti; la Società SS Maceratese Srl a titolo di responsabilità diretta e di responsabilità propria ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 10 comma 3 CGS, per tutti con applicazione della recidiva prevista dall'art. 21 comma 1 CGS per le medesime violazioni già ascritte alla Società nell'ambito del deferimento n. 159 pf 16-17, di cui ai provvedimenti sanzionatori pubblicati sul CU n. 34/TFN del 24.11.2016 e n. 95/CFA del 25.01.2017;

2°) con il secondo atto, gli stessi Sigg.ri Filippo Spalletta e Simone Baldassarre Sivieri, nelle qualità di cui sopra, per rispondere entrambi della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all'art. 85 lettera c paragrafo V NOIF, a motivo del mancato versamento entro il 16 febbraio 2017 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi sopra riportati; nonché il medesimo Sig. Filippo Spalletta ed il Sig. Andrea Cacopardo, quest'ultimo nella qualità di revisore unico della Società SS Maceratese Srl, per rispondere entrambi della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 8 comma 1 CGS per aver depositato in data 16 febbraio 2017 presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze ritenute non vere (e cioè che tutti gli adempimenti oggetto dell'odierno deferimento erano stati puntualmente assolti), in uno alla Società SS Maceratese Srl a titolo di responsabilità diretta e di responsabilità propria ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 10 comma 3 CGS, anche in questo caso con applicazione della recidiva prevista dall'art. 21 comma 1 CGS per le medesime violazioni già ascritte alla Società nell'ambito del deferimento e dei provvedimenti sanzionatori sopra richiamati.

Prima dell'apertura del dibattimento, il Sig. Simone Baldassarre Sivieri ha fatto pervenire a questo Tribunale una propria dichiarazione scritta attestante l'avvenuto pagamento alla data del 16 febbraio 2017 dei contributi previdenziali in misura ridotta, con esito favorevole da parte dell'Inps, comunicato il 3 marzo successivo e di averne dato notizia alla Co.Vi.So.C.; ha prodotto gli estratti dal fascicolo elettronico delle aziende esistente presso l'Inps relativo alla richiesta rivolta all'istituto di sospensione del pagamento dei contributi in forza della legge 229/2016, di conversione del decreto legge n. 189/2016, sugli eventi sismici che avevano colpito il territorio di appartenenza della Società il 26 e 30 ottobre 2016.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Dott.ri Chinè e Scarpa), la quale ha chiesto la riunione dei due deferimenti ed il loro accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: Filippo Spalletta inibizione mesi 5 (cinque); Simone Baldassarre Sivieri inibizione mesi 4 (quattro); Andrea Cacopardo inibizione mesi 2 (due); Società SS Maceratese punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di Lega Pro in corso, oltre ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), quanto ad € 1.000,00 (Euro mille/00) per la recidiva e quanto ad € 3.000,00 (Euro tremila/00) per le dichiarazioni non veridiche.

Per i deferiti sono comparsi il Direttore Generale della Società Sig. Stefano Caira ed il difensore Avv. Gabriele Cofanelli, il quale ha esibito la documentazione già prodotta attestante la richiesta di rateizzazione del pagamento dei contributi rivolta all'Inps; ha concluso affinché fosse comminata ai deferiti una sanzione minima, che tenga conto delle difficoltà economiche della Società.

La decisione

Il Tribunale osserva quanto segue.

Risulta dagli atti del deferimento che la Società si è resa colpevole degli inadempimenti che le sono stati contestati. Tale colpevolezza peraltro è stata ammessa dalla stessa deferita, la quale, nel mentre non ha in alcun modo contestato il mancato pagamento degli emolumenti,

dall'altra si è limitata ad invocare il favore della normativa dettata per le zone terremotate del Centro Italia, che tuttavia non giustifica la circostanza dell'ulteriore mancato versamento delle intere ritenute Irpef e di parte dei dovuti contributi previdenziali nei termini dettati dall'ordinamento federale.

Entrambi i deferimenti vanno pertanto accolti, in una alle sanzioni richieste, che costituiscono espressione della pena derivata dall'applicazione degli artt. 18 comma 1 lett. g e 21 CGS.

Questo Tribunale, nel contempo, ben conosce che l'art. 90 NOIF prevede che le Società della LICP, in caso di violazione degli artt. 80 e 85 NOIF, sono suscettibili di essere ulteriormente sanzionate con l'ammenda non inferiore ad € 10.000,00 e che tale norma è stata applicata d'ufficio in casi analoghi all'attuale; tuttavia ritiene di non comminare siffatta sanzione alla Società deferita, atteso lo stato di grave difficoltà nel quale essa è stata costretta ad operare a motivo degli eventi sismici che si sono verificati e che, nell'ottica della normativa NOIF, costituiscono grave motivo di disapplicazione della sanzione ivi prevista.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

dispone la riunione dei due deferimenti in epigrafe indicati; accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge, per come motivate, al Sig. Filippo Spalletta la inibizione di mesi 5 (cinque); al Sig. Simone Baldassarre Sivieri la inibizione di mesi 4 (quattro); al Sig. Andrea Cacopardo la inibizione di mesi 2 (due); alla Società SS Maceratese punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di Lega Pro in corso, nonché l'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).

(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID MIANI (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società US Ancona 1905 Srl), GIANFRANCO MANCINI (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl - (nota n. 10964/976 pf16-17 GC/GP/ac del 06.04.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 6.4.2017, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare, i Sig.ri David Miani, Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società US Ancona 1905 Srl e Gianfranco Mancini, Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società US Ancona 1905 Srl, per rispondere:

- i Sig.ri David Miani e Gianfranco Mancini, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti

dagli atti acquisti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società US Ancona 1905 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai Sig.ri David Miani e Gianfranco Mancini;

- la Società US Ancona 1905 Srl, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale del deferito, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. David Miani, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per David Miani, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione della inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. David Miani.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Gianfranco Mancini e della Società US Ancona 1905 Srl.

Il dibattito

Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali si sono riportati al deferimento, chiedendone l'accoglimento e formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- Gianfranco Mancini: inibizione di mesi 3 (tre);
- Società US Ancona 1905 Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È altresì comparso il legale della Società, il quale si è rimesso alle decisioni del Tribunale.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 08.03.2017, n. 2823.04/GC/cc con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 07/03/2017 dall'esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società US Ancona 1905 Srl il mancato pagamento e la mancata documentazione alla Co.Vi.So.C. degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016 così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 febbraio 2017.

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del terzo bimestre (1° novembre – 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 febbraio 2017.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate *per tabulas* le contestazioni mosse ai deferiti.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta sia il mancato pagamento nei termini fissati degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016 previsto e sanzionato dall'art. 10, comma 3 CGS ed anche l'omessa trasmissione entro il 16 febbraio 2017 della relativa documentazione alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., come previsto dall'art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF e sanzionato dall'art. 90, comma 2 NOIF. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che: *“La violazione, da parte della Società e dei suoi dirigenti,*

dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico”.

In ragione di ciò ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Sig. Gianfranco Mancini legale rappresentante p.t. della Società, può ritenersi provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Gianfranco Mancini risponde, altresì, la Società US Ancona 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, nonché ex art. 10, comma 3, del CGS e 90, comma 2 delle NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. David Miani. Infligge, altresì, le seguenti sanzioni:

- per Gianfranco Mancini, inibizione di mesi 3 (tre);
- per la Società US Ancona 1905 Srl, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO FEDELI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), ANDREA FEDELI (all'epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), MASSIMO COLLINA (Revisore Unico della Società SS Sambenedettese arl), Società SS SAMBENEDETTESE arl - (nota n. 11052/993 pf16-17 GP/GC/blp del 7.04.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 7.4.2017, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare, i Sig.ri Fedeli Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della SS Sambenedettese a rl e Fedeli Andrea, Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della SS Sambenedettese a rl, Collina Massimo, Revisore Unico della SS Sambenedettese a rl per rispondere:

- i Sig.ri Fedeli Franco e Fedeli Andrea, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- i Sig.ri Fedeli Franco e Collina Massimo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1 del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando

presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società SS Sambenedettese a rl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dai Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo;

- la Società SS Sambenedettese a rl, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

Le memorie difensive

Nei termini di rito il difensore della Società SS Sambenedettese a rl e dei Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo ha fatto pervenire memoria difensiva dalla quale è emerso quanto segue.

A seguito del provvedimento di sospensione, disposto il 27 dicembre 2016, e del successivo esonero, avvenuto il 13 febbraio 2017, del Direttore Sportivo Federico Sandro da parte della Società SS Sambenedettese a rl, quest'ultima ha ritenuto di versare al Sig. Federico gli emolumenti relativi ai mesi di dicembre e di gennaio attraverso la corresponsione di assegni bancari, tratti sul conto dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai tesserati.

Pertanto, in data 14 febbraio 2017 venivano inviati a mezzo raccomandata al Sig. Federico i cedolini elaborati per i mesi di dicembre e gennaio unitamente agli assegni bancari a saldo delle relative spettanze.

La raccomandata non veniva consegnata, né ritirata dal Sig. Federico come risulta dalla certificazione di compiuta giacenza allegata alla memoria difensiva.

In data 16 febbraio 2017 la Società, convinta che il pagamento nei confronti del Sig. Federico fosse andato a buon fine e, quindi, di aver corrisposto nei termini quanto dovuto, depositava presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta dal Sig. Franco Fedeli e dal Sig. Massimo Collina attestante l'avvenuto integrale pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2016.

La Società SS Sambenedettese a rl avendo appreso della mancata ricezione della raccomandata da parte del Sig. Sandro, in data 26 febbraio 2017 provvedeva ad accreditare le somme mediante bonifico bancario.

Il dibattimento

Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali si sono riportati al deferimento, chiedendone l'accoglimento e formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- Fedeli Franco: inibizione di mesi 3 (tre);
- Fedeli Andrea: inibizione di mesi 3 (tre);
- Collina Massimo: inibizione di mesi 2 (due);

- Società SS Sambenedettese a rl: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È altresì comparso il legale della Società e dei Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo, il quale si è riportato alla memoria difensiva ed alle conclusioni nella stessa rassegnate.

I motivi della decisione

Il deferimento non merita accoglimento.

Il procedimento trae origine dalla nota del 08.03.2017, n. 2829.04/GC/cc con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 07/03/2017 dall'esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società SS Sambenedettese a rl il tardivo pagamento, avvenuto in data 23 febbraio 2017, quindi oltre il termine del 16 febbraio 2017, degli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF. Si segnalava, altresì, che la Società in data 16 febbraio 2017, aveva depositato presso la Co.Vi.So.C una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore unico, con la quale attestava l'avvenuto pagamento degli emolumenti.

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del terzo bimestre (1° novembre – 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 febbraio 2017.

Orbene, alla luce della documentazione in atti si può affermare l'irrelevanza ai fini disciplinari delle condotte contestate ai deferiti.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come la Società abbia provveduto nei termini sanciti dalla normativa federale all'invio a mezzo raccomandata degli emolumenti dovuti al Direttore Sportivo esonerato ed abbia effettuato tempestivamente la relativa comunicazione all'organismo di vigilanza.

Ritiene, pertanto, questo Collegio non potersi attribuire alla Società una responsabilità per fatti alla stessa in nessun modo riconducibili come la mancata ricezione della raccomandata da parte del Sig. Sandro ed il conseguente mancato incasso delle spettanze.

In ragione di ciò ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità disciplinare dei Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo non può ritenersi provata.

Dei comportamenti ascritti ai rappresentanti legali ed al Revisore Unico non risponde, conseguentemente, la Società SS Sambenedettese a rl né a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, né a titolo di responsabilità propria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, accerta l'assenza di responsabilità disciplinare in capo ai Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea, Collina Massimo ed alla Società SS Sambenedettese a rl e per l'effetto:

- proscioglie il Sig. Fedeli Franco;
- proscioglie il Sig. Fedeli Andrea;
- proscioglie il Sig. Collina Massimo;
- proscioglie la Società SS Sambenedettese a rl.

(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO FEDELI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), Società SS SAMBENEDETTESE arl - (nota n. 11043/974 pf16-17 GP/GP/blp del 7.4.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 7.4.2017, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Fedeli Franco:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto, per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, nonché di gennaio e febbraio 2017, ha utilizzato in modo improprio, effettuando altre tipologie di operazioni, il conto corrente bancario indicato come dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai tesserati;

- SS Sambenedettese arl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Fedeli Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della SS Sambenedettese arl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, per aver utilizzato in modo improprio, effettuando altre tipologie di operazioni, il conto corrente bancario indicato come dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai tesserati;

Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale dei deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Fedeli Franco e la Società SS Sambenedettese arl, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per Fedeli Franco, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00); pena base per la Società SS

Sambenedettese arl, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) ciascuno nei confronti del Sig. Fedeli Franco e della Società SS Sambenedettese arl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola**

“”

Publicato in Roma il 26 aprile 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio

